

4. Il comma quarto dell'articolo 3 in esame disciplina "il controllo successivo", da parte della Corte dei conti, "sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche"; in particolare prevede la verifica della "legittimità e la regolarità delle gestioni", e del "funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione", mediante l'accertamento della "rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge"; accertamento che a sua volta si svolge con la valutazione comparativa dei costi, dei modi e dei tempi di svolgimento dell'azione amministrativa. E' inoltre disposto che "la Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri del controllo".

In termini generali può notarsi come con la norma richiamata debba coordinarsi l'art. 65 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che prevede la relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche; il costo del lavoro è infatti una componente del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni; in entrambi i casi è previsto il referto al Parlamento, ed è comune il criterio di giudizio, che si identifica nel controllo di gestione, esplicitato nella legge n. 20 in esame con la prescrizione dell'accertamento della legittimità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Ai sensi del successivo comma sesto dell'art. 3 della legge "la Corte riferisce almeno annualmente al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito"; le relazioni "sono altresì inviate alle amministrazioni interessate", che a loro volta "comunicano alla Corte e agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate".

Con riferimento alle norme richiamate si pone in sede preliminare la questione se esse siano applicabili nell'esercizio del controllo della Sezione sugli enti sovvenzionati dallo Stato; potrebbe addursi, infatti, che la disciplina di tale

controllo, disposta dalla legge del 1958, è espressamente fatta salva dal successivo comma settimo.

Ma ad una soluzione siffatta si contrappone la complessa unitarietà concettuale della disciplina del controllo, delineata dalla norma in esame, e la considerazione che tra le "amministrazioni pubbliche" sono compresi, nei termini in precedenza esplicitati, gli enti sovvenzionati dallo Stato.

Deve quindi ritenersi che le disposizioni di cui si tratta sono applicabili nell'esercizio del controllo della Sezione, pur nel rispetto delle norme della legge n. 259 del 1958, tenuta integra dal comma settimo.

In concreto, si avverte come le disposizioni del comma quarto siano sostanzialmente confermatrice del modulo di controllo sugli enti sovvenzionati, che fin dalle sue origini si è conformato come controllo di gestione; anche la previsione innovativa della definizione annuale dei "programmi" e dei "criteri di riferimento del controllo" trova corrispondenza nelle norme ordinarie della Sezione (determinazione 10/90 del 27 febbraio 1990), che prevedono la deliberazione annuale delle linee programmatiche dell'azione di controllo; questa previsione dovrà ora essere applicata in puntuale adeguamento al disposto legislativo.

Anche il comma sesto è già in sostanza applicato dalla Sezione, che in conformità delle proprie norme organizzative comunica le proprie relazioni alle amministrazioni interessate, nonché ai consigli delle Regioni competenti, nei casi degli enti regionali (quali gli enti di sviluppo agricolo).

Innovativa è la previsione della comunicazione alla Corte delle "misure conseguenzialmente adottate" in corrispondenza alle "osservazioni" formulate nelle relazioni; si tratta di un'importante innovazione, che si raccorda al procedimento di richiesta di riesame, sopra richiamato, e concorre con questo alla maggiore incisività dell'azione di controllo.

Determinazione n. 35/95



Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nell'adunanza del 13 giugno 1995;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958 n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

udito il relatore Presidente di Sezione prof.dott. Roberto Coltelli;

esaminati gli atti;

DELIBERA

la relazione sul controllo della Sezione sugli enti pubblici non economici nazionali, nel testo allegato alla presente.

PRESIDENTE
ESTENSORE
f.to R.Coltelli

Depositata in Segreteria il 15 giugno 1995.

p. c. c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Galeazzo Pazienza)

IL CONTROLLO DELLA SEZIONE SUGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI

1. La legge n. 20 del 1994 dispone, con il comma quarto dell'art. 3, che la Corte dei conti "svolge ... il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche", mediante la verifica della "legittimità e la regolarità della gestione", e del "funzionamento dei controlli interni"; "accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge", "valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa". Del controllo devono essere definiti dalla Corte stessa, con cadenza annuale, "i programmi ed i criteri di riferimento".

Le Sezioni riunite, con deliberazione n. 2 del 18 gennaio 1995, hanno ravvisato che per l'identificazione delle "amministrazioni pubbliche" deve farsi ricorso alle "indicazioni contenute nell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recante regole generali ... valide anche nell'attuazione della legge di riforma del controllo".

In particolare, ancora nei termini della deliberazione, sono "enti pubblici non economici nazionali ... tutti gli enti pubblici che, ovunque abbiano la sede, non perseguono fini racchiusi in un particolare ambito territoriale, non hanno la cura degli interessi di popolazioni locali e non traggono sostegno da finanze locali". "Il controllo di questi soggetti ... spetta alla sezione del controllo sugli enti ... nei modi, nei tempi e nelle forme dalla medesima determinati".

In attuazione del deliberato delle Sezioni riunite la Sezione deve procedere: 1) alla individuazione degli "enti pubblici non economici nazionali" assoggettabili al suo controllo; 2) alla definizione dell'oggetto, dei criteri di giudizio e delle modalità di svolgimento del controllo stesso.

2. L'individuazione degli enti pubblici non economici nazionali è compito di non agevole assolvimento.

In principio, come ben noto, è controversa ed incerta, nella dottrina e

nella giurisprudenza, la stessa figura dell'ente pubblico; la problematica sull'argomento, di lontana origine, è resa ora più complessa dalla recente configurazione della "impresa pubblica", delineata dalla normativa comunitaria; aggrava la situazione il vastissimo numero degli enti in questione.

Non è quindi concretamente possibile pervenire nell'immediato ad una esaustiva rilevazione, attraverso l'analitico esame di tutte le figure soggettive del nostro ordinamento. Conviene piuttosto fare ricorso alla documentazione esistente, e in primo luogo all'elencazione unita al "conto annuale", redatto dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesso alla Corte dei conti ai fini della Relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico, secondo disposto dell'art. 65 del precitato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Questa soluzione, può notarsi, si raccorda all'indicazione delle Sezioni riunite richiamata in premessa, che appunto a tale decreto fa riferimento per l'individuazione delle amministrazioni pubbliche.

In ordine alla elencazione suddetta la Relazione della Corte al Parlamento sul costo del lavoro pubblico nel 1992, deliberata il 29 gennaio 1995, annota che gli enti pubblici non territoriali sono stati "censiti dalla Ragioneria generale" con riferimento ai comparti di contrattazione collettiva, ed iscrivono 222 enti pubblici non economici, 52 enti di ricerca. In particolare, ne sono compresi enti prima non controllati dalla Corte, quali i "collegi ed ordini professionali", "taluni enti culturali", le Casse conguaglio prezzi, le Stazioni sperimentali del Ministero dell'industria. L'elencazione stessa, tuttavia, "non esaurisce l'aggregato delle amministrazioni pubbliche", in quanto non trovano indicazione talune amministrazioni (tra le quali gli Archivi notarili, gli Uffici del lavoro portuale, il Fondo edifici per il culto, l'Istituto agronomico dell'oltremare). Sono inoltre esclusi gli enti di sviluppo agricolo, il Consorzio per l'area di Trieste, l'Ente nazionale risi (in quanto ente economico), gli "enti-organo statali" (casse e fondi per dipendenti militari e civili).

Ulteriore documento del quale è opportuno avvalersi è costituito dalla elencazione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica; ciò so-

prattutto perchè in questo elenco figurano alcuni Ordini e Collegi professionali, che non sono indicati nell'elenco della Ragioneria generale.

3. Nel complesso le amministrazioni iscritte nei due elenchi, non sottoposte al controllo previsto dalla legge n. 259 del 1958, assommano ad oltre 70 unità. Alcune non appaiono assoggettabili al controllo ordinato dalla legge n. 20 del 1994; si tratta in particolare delle seguenti:

- amministrazioni inserite nel quadro organizzativo di strutture ministeriali, quali l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), gli istituti di studio del Ministero della difesa (CRESAM, MARINATELERADAR);
- aggregati che raccolgono alcuni dipendenti pubblici (personale ex ICE, personale del Ministero dell'Agricoltura c/o istituti sperimentali; personale Ministero industria c/o stazioni sperimentali);
- sei casse di conguaglio, rientranti nell'ambito del controllo esercitato sulle amministrazioni dello Stato;
- due enti (Associazione nazionale Istituti autonomi case popolari; Consorzio idrovía Padova-Venezia) iscritti nell'elenco della Ragioneria generale (ma non nell'elenco della Funzione pubblica), in quanto della prima appare fortemente dubbia la natura pubblica, e del secondo risulta intervenuta la soppressione.

Pertanto, le figure per le quali conviene per il momento procedere alla verifica della qualità di "enti pubblici non economici nazionali" si raccolgono nei seguenti raggruppamenti:

- 28 enti culturali;
- 23 Ordini e Collegi professionali;
- 8 Stazioni sperimentali dell'industria.

4. In attuazione della precitata deliberazione delle Sezioni riunite la sede di coordinamento della Sezione ha dato avvio all'attività istruttoria con comunicazione ai Presidenti degli enti sopra indicati in cui è formulata richiesta degli atti ordinativi, sulla scorta dei quali la Sezione deve decidere se le singole istituzioni siano assoggettabili al controllo in questione.

Sono pervenute numerose risposte; alcuni Ordini professionali hanno comunicato le ragioni del loro dissenso per la soluzione di assoggettamento al controllo; alcuni enti culturali hanno dichiarato la loro natura di figure di diritto privato.

Sulla scorta dei dati raccolti la Sezione decide di procedere secondo il seguente programma:

- definire la disciplina del controllo nei suoi aspetti generali;
- dare luogo a successive adunanze, per i singoli raggruppamenti di enti, al fine di stabilire quali di essi debbano essere assoggettati al controllo stesso, e come questo debba essere in concreto modulato;
- dare comunicazione agli enti dell'assoggettamento a controllo, e dei conseguenti incombenzi ai quali essi sono tenuti.

5. Con riguardo alla disciplina del controllo, considerazione preliminare è che l'art. 3 della legge n. 20 del 1994 tiene fermo, con il comma settimo, il controllo sugli "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", ordinato dalla legge n. 259 del 1958 in attuazione dell'art. 100 della Costituzione; il controllo previsto dal comma quarto si raffigura quindi come istituto distinto, preordinato nei termini richiamati in premessa.

La distinzione è posta in rilievo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 1995: "il controllo sulla gestione" di cui alla norma precitata "è qualcosa di essenzialmente diverso da quello a cui si riferisce l'art. 100 ... è un istituto che il Costituente non ha

previsto".

La diversità delle fonti normative non esclude, tuttavia, la possibile assonanza di talune componenti dei due moduli di controllo, delle quali conviene procedere alla disamina.

Diverso è per certo il titolo giuridico dell'assoggettamento al controllo, che per la legge n. 259 è rinvenuto nella contribuzione ordinaria dello Stato, corrisposta ad enti pubblici o privati, mentre la legge n. 20 fa riferimento alla qualità pubblica dell'ente, senza espressa menzione dell'apporto finanziario statale; in questo senso trova riscontro la mancata previsione costituzionale, di cui è indicazione nella precitata sentenza.

Per quanto riguarda gli effetti del controllo, deve consentirsi con l'affermazione della sentenza medesima, che esso "non incide sull'efficacia giuridica dei singoli atti, né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari"; ma può avvertirsi come questa connotazione sia propria anche del controllo ordinato dalla legge n. 259, che pertanto per questo aspetto non si differenzia dalla legge n. 20.

Con riferimento all'oggetto precipuo del controllo ancora appare condivisibile l'affermazione della sentenza precitata, che lo identifica nella "attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento"; del pari condivisibile è la considerazione che il criterio di giudizio deve essenzialmente determinarsi "non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio", e che il giudizio stesso debba esprimersi "attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati".

Ma, anche per gli accennati aspetti, deve constatarsi che la nuova disciplina non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente, come risulta dalle susseguenti considerazioni.

A norma del comma quarto dell'art. 3 della legge n. 20, criterio di giu-

dizio nel controllo sulle amministrazioni pubbliche è la legittimità e la regolarità delle gestioni; in termini consonanti il medesimo testo legislativo, ed altri recenti (quali il decreto legislativo n. 29 del 1993, la legge n. 241 del 1990), fanno riferimento anche alla conformità alla legge, all'efficacia, all'efficienza, alla economicità, alla produttività, alla chiarezza, alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Di tale consistente serie di parametri di giudizio non è traccia nella legge n. 259 del 1958, di modo che potrebbe argomentarsene la diversità del controllo da questa previsto, rispetto al modello delineato dalla nuova legge.

Ma una conclusione siffatta non è accoglibile; come è stato ravvisato nella determinazione di Sezione n. 6/95 del 2 febbraio 1995, che ha deliberato il programma di Sezione per l'anno 1995, il controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato "ha assunto ad oggetto l'attività degli enti, per il riscontro della corrispondenza dei risultati alle finalità istituzionali ed agli obiettivi prefissati dalle norme e dagli indirizzi programmatici del Governo"; pertanto, i criteri indicati nel comma quarto in esame "seppure non esplicitamente enunciati nella legge n. 259 del 1958, sono del tutto concordanti con le prescrizioni della legge stessa, interpretate sulla scorta delle attuali concezioni dell'istituto del controllo, che in definitiva rinvergono tuttora fondamento nel precetto dell'art. 97 della Costituzione".

Nei medesimi termini si è espressa la precedente determinazione di Sezione n. 14/94 del 26 aprile 1994, nella quale "si avverte come le disposizioni del comma quarto siano sostanzialmente confermatrice del modulo di controllo sugli enti sovvenzionati, che fin dalle sue origini si è conformato come controllo di gestione".

6. La conclusione della sostanziale identità dell'oggetto e dei criteri del giudizio del controllo deve peraltro congiungersi alla considerazione che la nuova normativa introduce elementi innovativi rispetto alla precedente.

L'argomento è stato trattato nella precitata determinazione di Sezione n. 14/94, con riferimento ai poteri ispettivi e di richiesta di riesame degli atti non conformi a legge (art. 3 comma ottavo della legge n. 20).

Ulteriore innovazione, rispetto al testo della legge n. 259, è introdotta dal comma quarto dell'art. 3 della legge n. 20, con la previsione della formulazione annuale dei "programmi ed i criteri di riferimento del controllo".

Nella determinazione n. 6/95 è rilevato come la norma faccia menzione non già dei "criteri" del controllo, sibbene dei "criteri di riferimento"; i criteri, infatti, sono già esaurientemente enunciati, nei termini indicati in precedenza; "la formula normativa in esame, quindi, deve intendersi nel senso che, nel quadro generale dell'azione di controllo delineato dalla legge, devono individuarsi, con specifico riferimento a singoli enti od a serie omogenee di enti, i settori e gli aspetti delle gestioni sottoposti a particolare considerazione, ed i criteri di valutazione nel caso più rilevanti al fine del giudizio".

In termini sostanzialmente non discordanti la precitata sentenza della Corte costituzionale ha ravvisato che, sebbene "parte dei parametri di valutazione siano contenuti nella legge stessa", per molti aspetti si riscontra la "impossibilità logica" di una esaustiva predeterminazione legislativa.

Con riferimento alla predeterminazione annuale dei programmi, nella determinazione 6/95 è la considerazione che essa trova già concreta applicazione per iniziativa della Sezione.

La sentenza della Corte costituzionale avverte come la programmazione sia resa necessaria dal fatto che "la Corte dei conti non può estendere le sue verifiche sulla generalità delle amministrazioni ma deve necessariamente operare controlli «a campione» mirando il proprio esame alle materie, ai settori e alle gestioni ritenute essenziali".

L'autorevole indicazione del Giudice costituzionale dovrà essere tenuta in debito conto; nella definizione dei modi di esercizio del controllo, con specifico riferimento alle diverse specie di enti nei confronti dei

quali esso viene svolto.

7. Conclusivamente, sulla scorta dei dati emergenti dalle precedenti indicazioni, la disciplina della materia si delinea nella seguente prospettiva:

- a) il controllo è previsto dalla legge n. 20 per la verifica della "legittimità e la regolarità della gestione" degli enti, e si svolge anche con la richiesta di riesame di atti non conformi a legge;
- b) pertanto non può escludersi il controllo del singolo atto, che tuttavia deve venire in considerazione in quanto rivesta significativo rilievo per la sua incidenza sulla "attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento", poiché questa attività costituisce l'oggetto proprio del controllo;
- c) il controllo stesso è altresì preordinato, come quello disposto dalla legge n. 259 del 1958, al riscontro del grado di adeguamento dei risultati agli obiettivi, e alla "valutazione complessiva della economicità/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati";
- d) la previsione legislativa della valutazione comparativa dei "costi, modi e tempi di svolgimento dell'azione amministrativa" induce alla preordinazione di un controllo svolto congiuntamente, ove sia possibile ed utile, su serie di enti, o su argomenti di carattere generale, con referto unitario al Parlamento;
- e) l'accennata soluzione deve essere tuttavia realisticamente correlata alla possibile pratica del controllo "a campione", che sia reso necessario dalle concrete disponibilità della Sezione;
- f) la puntuale regolazione del controllo deve essere definita dalla Sezione con la deliberazione del programma annuale; la ponderata elaborazione del programma, tuttavia, presuppone la conoscenza dei concreti moduli organizzativi e operativi delle gestioni, che non so-

no attualmente noti;

- g) pertanto, nelle successive adunanze, di cui è cenno in premessa, preordinate alla individuazione degli enti sottoposti a controllo, potranno essere definite le richieste istruttorie da rivolgere agli enti stessi, per una prima acquisizione dei dati informativi necessari per la progressiva formazione della nuova esperienza.

Determinazione n. 63/95



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nell'adunanza del 31 ottobre 1995;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

udito il relatore Consigliere dott. Adolfo De Girolamo;

esaminati gli atti;

FATTO E DIRITTO

La Sezione, in conformità della precedente determinazione n. 35 del 15 giugno 1995, deve stabilire se le Stazioni sperimentali per l'Industria abbiano caratteristiche tali da essere ricomprese tra le "Amministrazioni pubbliche" considerate dal comma quarto dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare tra gli "enti pubblici non economici nazionali", e debbano, conseguentemente, essere assoggettate al proprio controllo, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 2 del 18 gennaio 1995.

Al fine di decidere, occorre soffermarsi sull'assetto ordinativo delle suddette Istituzioni per verificare la sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'assoggettamento al controllo di cui al quarto comma del citato art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Si può notare, in proposito, quanto segue.

Le Stazioni sperimentali per l'Industria hanno trovato generale riconoscimento (quali "Regie Stazioni sperimentali per speciali industrie") e disciplina nel R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale (poi modificato

dal DPR 24 aprile 1948, n. 718) e nel relativo regolamento, approvato con R.D. 3 giugno 1924, n. 969 (modificato con Decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718 e n. 1461). Loro fondamentale compito istituzionale - specificato dall'art. 22, I comma del ricordato R.D. n. 2523 del 1923 - è quello di "promuovere con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico delle speciali industrie o gruppi di industrie per cui sono preordinate e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto alle industrie stesse".

Le Stazioni sperimentali, per espresso disposto normativo, possono essere costituite soltanto per legge; sono dichiaratamente considerate Istituti superiori pubblici, dotati di personalità giuridica propria e di autonomia amministrativa, sotto la vigilanza e la tutela del Ministero per l'Industria e "nei limiti prescritti dai rispettivi statuti organici" (II comma del ricordato art. 22 del R.D.n. 2523/1923; art.1 del citato R.D. n. 969 del 1924).

Le stesse, in virtù dell'autonomia organizzativa e funzionale normativamente riconosciuta, sono rette da un Consiglio di amministrazione, che ne è l'organo deliberante e che è composto da rappresentanti degli enti locali, delle Industrie interessate e del Ministero dell'Industria.

Detto organismo, di durata triennale, è costituito con decreto del Ministro per l'Industria, in conformità delle designazioni degli enti ed ha un Vice presidente, eletto nel suo seno. Il Presidente, che è anche Presidente della Stazione, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Industria, con la procedura e le modalità stabilite dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Del Consiglio di Amministrazione fa parte, di diritto, con voto deliberativo e con funzioni di segretario, il Direttore della Stazione, che è funzionario statale appartenente ad apposito ruolo del Ministero dell'Industria (art. 28 R.D. 3 giugno 1924, n. 969; artt. 324 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Il personale in servizio presso le Stazioni sperimentali, che è inserito nel comparto di contrattazione collettiva delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimenta-

zione, per effetto di quanto previsto, dapprima, dal D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (art. 7) ed in seguito - in attuazione del D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 - dal D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (art. 8), appartiene in parte ad appositi ruoli (direttivo, tecnico e di segreteria) del Ministero dell'Industria (R.D.L. 5 settembre 1938 n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, poi confluito nel D.P.R. n. 3 del 1957) ed in parte ai distinti organici (della ricerca, amministrativi e tecnici) delle Stazioni, deliberati in specifici regolamenti dal Consiglio di amministrazione degli Istituti, approvati a suo tempo con decreto del Ministro per l'Industria di concerto con il Ministro per il Tesoro (art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778) e di recente rideterminati ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (di recepimento delle norme dell'accordo collettivo nazionale per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione).

Le Stazioni sperimentali hanno disciplina contabile unitaria normativamente stabilita nei principi generali (artt. 37 e segg. del R.D. n. 969 del 1924, modificato dal D.P.R. 24 aprile 1948, n. 1461) e determinata più di recente in modo specifico ed omogeneo, con regolamenti redatti da ciascun organismo, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero dell'Industria con circolare del 19 ottobre 1984, ai fini dell'attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dall'art. 21, secondo comma del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il riscontro - interno - sulla gestione finanziaria è normativamente demandato al Collegio dei revisori - istituito con l'art. 38 bis del R.D. n. 969 del 1924, aggiunto dal DPR 24 aprile 1948, n. 1461 - composto di tre membri effettivi, dei quali uno designato dal Ministro per l'Industria, uno dal Ministro per il Tesoro ed uno dagli industriali del ramo (i due membri supplenti sono designati dagli stessi Ministri).

Al mantenimento delle Stazioni sperimentali - assicurato per la massima parte dai contributi degli imprenditori privati interessati al settore industriale al cui sviluppo ciascuna Stazione è preordinata e da forme di autofinanziamento, derivante dai pro-

venti per analisi e prestazioni effettuate per conto terzi, oltrechè da contribuzioni erogate da Enti pubblici locali (art. 23 del R.D. n. 2523 del 1923 e artt. 23 e 25 del R.D. n. 969 del 1924) - concorre anche lo Stato; questo, tramite specifici stanziamenti iscritti in capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, provvede al pagamento degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo delle Stazioni e partecipa alle spese di funzionamento delle stesse (art. 23 citato del R.D. n. 2523 del 1923).

Il contributo di mantenimento, dovuto dalle imprese che esercitano le industrie per le quali le Stazioni sono preordinate, è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione di ciascuna Stazione in proporzione della capacità di produzione delle imprese obbligate (art. 23 citato R.D. n. 2523 del 1923). Anche per tale adempimento è normativamente previsto un intervento dello Stato che si concretizza nell'approvazione del ruolo dei contribuenti da parte del Ministero dell'Industria.

E' da rilevare, inoltre, che la legge 29 ottobre 1984, n. 720, sul sistema di Tesoreria Unica, ha ricompreso le Stazioni sperimentali fra gli Enti ed organismi di cui alla tab. "B", allegata alla legge medesima.

Dall'esame della normativa speciale vigente in materia risulta che le Stazioni sperimentali istituite ed attualmente operanti sono:

- Stazione sperimentale per l'Industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli (istituita con R.D. 8 febbraio 1885, n. 1596)
- Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili, vegetali ed artificiali in Milano (istituita con R.D. 12 settembre 1909, n. 479 - Riorganizzata con D.Lgt. 2 marzo 1919, n. 1048)
- Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria (istituita con D.Lgt. 20 giugno 1918, n. 2131)